



*Definizione delle modalità di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

#### ***1. Oggetto***

1.1 Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, definisce le modalità di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale.

#### ***2. Definizioni***

2.1 Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

- a) “servizi di consultazione telematica”: i servizi telematici di ispezione ipotecaria e di consultazione puntuale degli atti catastali nonché, per gli aventi diritto, degli elaborati catastali;
- b) “elaborati catastali”: planimetrie delle unità immobiliari urbane, elaborati planimetrici degli immobili e documenti tecnici d'ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico;
- c) “elaborati planimetrici”: documenti tecnici allegati alla dichiarazione di nuova costruzione o di variazione di unità immobiliari urbane che ne schematizzano la distribuzione planimetrica nell'edificio;
- d) “area riservata”: l'area del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, accessibile previa autenticazione digitale con le credenziali SPID o con carta di identità elettronica (CIE) o con la carta nazionale dei servizi (CNS), o, nei casi previsti, tramite le credenziali Entratel, Fisconline e Sister rilasciate dall'Agenzia delle entrate;
- e) “credenziali”: gli strumenti (codici e procedure) per l'autenticazione digitale necessaria ad accedere alla propria area riservata;
- f) “SIT”: Sistema Integrato del Territorio, ossia il sistema informatico di supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Agenzia delle entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia di anagrafe immobiliare integrata;
- g) “SID”: Sistema di Interscambio flussi Dati dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, protocollo numero 37561;
- h) “SMIDT”: Servizi Massivi di Interscambio Dati – Territorio che rendono disponibili, per il tramite del Sistema di Interscambio flussi Dati dell'Agenzia delle entrate, i dati catastali presenti nel Sistema Integrato del Territorio ai sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- i) “Portale per i Comuni”: canale telematico per lo scambio di dati catastali tra l'Agenzia delle entrate e gli Enti;

- j) “PDND”: Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
- k) “utenti”: i soggetti che accedono ai servizi di consultazione telematica con le modalità previste dal presente provvedimento, ovvero i soggetti che fruiscono dei dati e degli elaborati catastali mediante SMIDT, Portale per i Comuni e PDND;
- l) “Enti”: Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane e isolate;
- m) “sportelli catastali decentrati autogestiti”: postazioni messe a disposizione dagli Enti, abilitate ad erogare servizi di consultazione telematica;
- n) “condizioni generali di utilizzo dei servizi”: clausole, predisposte dall’Agenzia delle entrate, che disciplinano la consultazione telematica;
- o) “tributi”: tasse per la consultazione telematica previste dalla “Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali” allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

### **3. Consultazione telematica**

- 3.1 L’accesso ai servizi di consultazione telematica è consentito a chiunque, in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità previste nel presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni generali di utilizzo dei servizi.
- 3.2 Le condizioni generali di utilizzo dei servizi sono pubblicate sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate. La loro previa accettazione è condizione necessaria per la fruizione dei servizi di consultazione telematica.
- 3.3 I servizi di consultazione telematica sono erogati all’interno dell’area riservata.
- 3.4 Resta fermo quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanati rispettivamente in data 4 marzo 2014 e 2 agosto 2016 in tema di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativamente a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta

titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

3.5 Eventuali aggiornamenti relativi alle modalità di accesso ai servizi di consultazione telematica saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

#### **4. Consultazione telematica sulla base di apposite convenzioni**

4.1 La consultazione telematica, ove correlata a specifiche esigenze istituzionali anche con riferimento alle modalità di erogazione dei servizi o di pagamento dei tributi, può avvenire anche previa stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate.

#### **5. Consultazione telematica presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti**

5.1 La consultazione telematica degli atti catastali può essere effettuata anche presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti, previa stipula di specifica convenzione tra l’Agenzia delle entrate ed i relativi Enti, in base allo schema allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

5.2 Al fine di agevolare la fruizione dei servizi telematici, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate potranno essere definite modalità di accesso alla consultazione telematica, presso postazioni messe a disposizione dagli Enti o da altri soggetti, che non richiedono la stipula di specifica convenzione.

#### **6. Modalità di fruizione telematica dei dati ipotecari e catastali mediante canali di interscambio e di interoperabilità**

6.1 Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti delegati, dei propri compiti istituzionali, possono accedere, nei limiti delle relative competenze territoriali, ai dati catastali presenti nel SIT anche mediante SMIDT, aderendo alle specifiche condizioni di servizio disponibili nel sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

6.2 Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare i dati acquisiti all'interno dei propri sistemi informativi, per lo svolgimento, anche in forma associata,

di compiti istituzionali, nonché integrarli, sotto la propria responsabilità, all'interno di servizi attinenti ai medesimi compiti.

- 6.3 L'utilizzo delle informazioni da parte di incaricati dello svolgimento di attività e servizi per conto delle pubbliche amministrazioni o dei soggetti di cui al punto 6.1 deleganti è effettuata sotto la responsabilità di questi ultimi, che assumono ogni conseguente responsabilità in ordine all'integrità e alla correttezza delle medesime informazioni. I dati acquisiti non possono essere ceduti a terzi.
- 6.4 Gli Enti continuano ad avvalersi dei servizi erogati tramite il Portale per i Comuni, realizzato ai sensi del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio del 6 dicembre 2006.
- 6.5 I Comuni continuano a fruire del servizio telematico previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 16 giugno 2008 per la fornitura delle informazioni relative alla titolarità di diritti reali su beni immobili, utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- 6.6 Resta ferma la fruizione telematica dei dati ipotecari e catastali altresì attraverso i servizi resi progressivamente disponibili, in conformità alla normativa vigente, mediante la PDND.

## ***7. Modalità di pagamento***

- 7.1 Il pagamento dei tributi, ove dovuti, avviene utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 7.2 Il pagamento, per gli Ordini e Collegi professionali nonché per i soggetti che accedono mediante credenziali Sister, è altresì possibile mediante l'utilizzo di somme preventivamente versate su conto corrente unico nazionale, ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 2 marzo 2007.

## ***8. Gestione sistemi informativi***

- 8.1 L'Agenzia delle entrate ha l'esclusiva competenza di definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate in relazione alle esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informativo.

8.2 Nessuna responsabilità deriva all’Agenzia delle entrate per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le modifiche suddette, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

## **9. Utilizzo dei dati acquisiti**

9.1 Gli utenti trattano i dati messi a disposizione ai sensi del presente provvedimento sotto la propria responsabilità, quali titolari autonomi del trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, accettando le condizioni generali dei servizi dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, anche, “Regolamento”) e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, anche, “Codice”).

## **10. Trattamento dei dati personali**

- 10.1 Il trattamento dei dati personali degli utenti è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. e), del Regolamento. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter del Codice – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, il quale stabilisce che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità per l’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale.
- 10.2 I dati personali sono trattati dall’Agenzia delle entrate in qualità di titolare autonomo, per le finalità di gestione e monitoraggio dell’accesso ai servizi di consultazione telematica.
- 10.3 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.
- 10.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento), i dati personali sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.
- 10.5 L’Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.A., in qualità di *partner* tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo

dell'Anagrafe tributaria, designata come Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

- 10.6 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento), l'Agenzia delle entrate conserva i dati personali oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
- 10.7 L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'art. 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
- 10.8 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Regolamento.

## ***11. Sicurezza***

- 11.1 I sistemi utilizzati per consentire la consultazione telematica, nonché la fruizione dei dati garantiscono un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati.
- 11.2 La sicurezza nella messa a disposizione dei dati acceduti attraverso i servizi dell'Agenzia è garantita dall'utilizzo di canali cifrati e di certificati digitali in accordo agli standard internazionali e, ove previsto nei casi di trasmissione dei file di dati, anche mediante crittografia e firma dei file.
- 11.3 La sicurezza dell'utilizzo dei servizi disponibili nell'area riservata è garantita mediante l'adozione di meccanismi di identificazione standard e di protocolli di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del sistema informativo, ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio informativo.
- 11.4 La consultazione sicura dei servizi disponibili nell'area riservata è garantita da misure che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione.
- 11.5 L'Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun utente, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi.
- 11.6 L'accesso ai servizi di consultazione telematica potrebbe essere limitato o sospeso nel caso vengano rilevate attività anomale degli utenti che possono compromettere, limitare o disturbare il corretto funzionamento del servizio. Qualora vengano rilevate tali attività o una elevata frequenza di interrogazione della base dati, eccedente i limiti imposti dalle condizioni

generali dei servizi, l’Agenzia potrà sospendere la consultazione fino a 30 giorni.

### ***12. Disposizioni transitorie per le consultazioni telematiche presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti***

- 12.1 A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, i servizi di consultazione telematica già erogati su base convenzionale presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti, in assenza di espressa volontà contraria dell’Ente, continuano ad essere erogati senza soluzione di continuità e, in ogni caso, ad essere regolati dagli accordi già sottoscritti, in quanto compatibili, fino alla stipula di una nuova convenzione di cui al punto 5.1, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2025, ovvero fino all’attivazione di una diversa modalità di accesso di cui al punto 5.2.
- 12.2 In ragione della gratuità delle consultazioni catastali telematiche introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, l’Agenzia delle entrate, all’esito del completamento delle verifiche contabili, procederà allo svincolo delle polizze fideiussorie e dei depositi cauzionali in essere.

### ***13. Disposizioni finali e transitorie***

- 13.1 A decorrere dal 1° gennaio 2025 non sono dovuti gli importi per l’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 160950 del 17 dicembre 2014.
- 13.2 Il presente provvedimento sostituisce i decreti del Direttore dell’Agenzia del territorio emanati in data 4 maggio 2007 e 18 dicembre 2007, concernenti rispettivamente l’accesso al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e l’accesso allo stesso servizio da parte di comuni, comunità montane ed aggregazioni di comuni. Al fine di garantire la fruizione dei servizi telematici, nelle more dei necessari adeguamenti informatici o degli aggiornamenti delle condizioni generali di utilizzo dei servizi, gli accordi previsti dai medesimi decreti continuano ad applicarsi fino alla data resa nota con apposito comunicato pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.
- 13.3 Il presente provvedimento sostituisce i Decreti del Direttore dell’Agenzia del territorio emanati rispettivamente in data 6 settembre 2005 e 13 novembre 2007, nonché il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 24383 del 26 gennaio 2021, limitatamente ai punti 5, 6, 7 e 8.



## ***14. Decorrenza***

14.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2025.

### ***Motivazioni***

Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nel dettare disposizioni per la razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall'IVA, all'articolo 7 ha sostituito, tra l'altro, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, stabilendo che la consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentita a chiunque secondo modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento stabilisce che i servizi di consultazione telematica sono erogati all'interno dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate, previa accettazione delle condizioni generali di utilizzo dei servizi definite dalla medesima Agenzia e rese pubbliche sul sito istituzionale.

In coerenza con il dettato normativo che ha previsto la possibilità di accesso alla consultazione telematica anche su base convenzionale, il provvedimento prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni volte a soddisfare specifiche esigenze informative per fini istituzionali.

Inoltre, stante anche la gratuità delle consultazioni catastali telematiche introdotta dal citato decreto legislativo n. 139 del 2024, il provvedimento definisce il nuovo schema convenzionale per l'erogazione del servizio di consultazione telematica presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti e, al fine di garantire la continuità del servizio, reca specifiche disposizioni per la disciplina del periodo transitorio. Viene altresì previsto lo svincolo delle polizze fideiussorie e dei depositi cauzionali prestati a garanzia degli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate antecedentemente al 1° gennaio 2025.

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate potranno essere definite modalità di consultazione telematica, presso postazioni messe a disposizione da altri enti o soggetti, che prescindono dalla base convenzionale.

Inoltre, il provvedimento reca disposizioni relative alle ulteriori modalità di fruizione dei dati ipotecari e catastali mediante canali di interscambio e di interoperabilità. In tal senso, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è previsto che possano continuare ad avvalersi dei Servizi Massivi Interscambio Dati - Territorio (SMIDT). Per gli Enti è prevista, altresì, la possibilità di

continuare ad avvalersi dei servizi del Portale per i Comuni, mentre i Comuni potranno continuare a fruire del servizio telematico di fornitura delle informazioni relative alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

Al fine di adeguare l'erogazione dei servizi a forme più moderne ed evolute, il provvedimento richiama altresì la possibilità di utilizzare, in conformità alla normativa vigente, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale.

Il provvedimento disciplina, poi, le modalità di pagamento dei tributi, ove dovuti, per le consultazioni ipotecarie e dispone l'azzeramento degli oneri finora corrisposti, per l'accesso alle banche dati, a titolo di contributo per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici.

Infine, vengono dettate specifiche disposizioni transitorie per evitare soluzioni di continuità nella fruizione del servizio telematico e viene disposto l'effetto sostitutivo delle disposizioni indicate nel presente provvedimento.

### ***Riferimenti normativi***

#### *a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:*

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1).

#### *b) Normativa di riferimento*

Legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del Codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.

Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, recante "Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico" (in particolare, art. 11 che prevede che il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può stipulare speciali convenzioni con notai, ordini,

consigli, collegi professionali, enti pubblici erogatori di servizi e similari categorie di utenti).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81, recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa".

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (in particolare, art. 37, comma 54, che ha previsto che la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006).

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'articolo 23-quater ha disposto l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario e, in particolare, l'articolo 10, recante i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”.

Decreto del Ministro delle finanze 31 luglio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”.

Decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2005, n. 210, recante “Approvazione della convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305”.

Decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2006, n. 288, recante “Determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalità di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia, ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80”.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2007, n. 1, recante approvazione di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo).

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, concernente il pagamento di servizi telematici erogati dall’Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2007, n. 107, concernente l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale.

Decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio 13 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2007, n. 243, recante “Definizione delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Decreto del Direttore dell'Agazia del territorio 18 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2007, n. 296, recante "Accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di comuni, comunità montane ed aggregazioni di comuni in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998".

Provvedimento del Direttore dell'Agazia del territorio 16 giugno 2008, pubblicato sul sito *internet* dell'Agazia, recante "Modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248".

Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate 25 marzo 2013, prot. n. 37561/2013, pubblicato sul sito *internet* dell'Agazia, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari".

Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate 4 marzo 2014, prot. n. 31224/2014, concernente l'attivazione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate 17 dicembre 2014, prot. n. 160950/2014, concernente l'aggiornamento degli importi previsti dal Decreto del Direttore dell'Agazia del territorio 4 maggio 2007 ("Accesso al sistema telematico dell'Agazia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale").

Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate 2 agosto 2016, prot. n. 125592/2016, concernente l'estensione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate 26 gennaio 2021, prot. n. 24383/2021, recante disposizioni relative alle modalità di consultazione delle banche dati catastali.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 dicembre 2024

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate  
Ernesto Maria Ruffini  
*firmato digitalmente*

## **Schema di convenzione per l'erogazione dei servizi di consultazione catastale presso gli sportelli decentrati autogestiti mediante accesso telematico alla banca dati**

### **TRA**

l'Agenzia delle entrate (di seguito anche "Agenzia"), con sede legale in Roma, Via Giorgione n. 106 - Codice Fiscale 06363391001 - rappresentata da \_\_\_\_\_, giusto atto del Direttore dell'Agenzia prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **E**

[il Comune / l'Unione dei Comuni/ la Comunità Montana/ la Comunità Isolana] di \_\_\_\_\_ (di seguito "Ente" o, congiuntamente all'Agenzia, "le Parti"), rappresentato/a da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, delegato/a alla stipula della presente convenzione con atto \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ esecutivo ai sensi di Legge.

### **PREMESSO CHE**

- a) L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, stabilisce che *"L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"*.
- b) Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (di seguito "Provvedimento") sono state definite le modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale.
- c) Il *Provvedimento*, al punto 5.1, ha previsto che *"La consultazione telematica degli atti catastali può essere effettuata anche presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti, previa stipula di specifica convenzione tra l'Agenzia delle entrate ed i relativi Enti, in base allo schema allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante"*.

- d) Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, all'articolo 5, lettera b), ha sostituito la Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, con la nuova "*Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali*", con ciò anche introducendo il regime di gratuità per le consultazioni telematiche catastali.
- e) Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca norme in materia di "*Codice dell'amministrazione digitale*".
- f) Il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- g) Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

#### CONSIDERATO CHE

- a) L'Ente, con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ (di seguito "Atto"), ha manifestato la volontà di gestire uno sportello catastale decentrato autogestito per l'erogazione al pubblico del servizio di consultazione telematica e ha espresso formale intenzione di sottoscrivere la presente convenzione, individuando il rappresentante autorizzato alla sottoscrizione e il dipendente che assumerà il ruolo di responsabile del servizio telematico.
- b) L'Ente, a mezzo posta elettronica certificata, ha richiesto alla Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale-Territorio di \_\_\_\_\_ (di seguito "Ufficio competente") l'attivazione dello sportello catastale decentrato autogestito, inviando oltre all'Atto, copia del documento d'identità, del codice fiscale del responsabile del servizio telematico e l'informativa sul trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritte.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti, come sopra rappresentate,



## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Articolo 1

#### Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
  - *Convenzione*: il presente atto convenzionale;
  - *Servizio telematico*: il servizio messo a disposizione dall’Agenzia che consente la consultazione telematica presso lo sportello catastale decentrato autogestito.
  - *Sportello*: lo sportello catastale decentrato autogestito dall’Ente, costituito da una o più postazioni, per l’erogazione di consultazioni catastali eseguite tramite servizio telematico.
  - *Visure*: le consultazioni puntuali degli atti catastali, con o senza produzione di stampa, rilasciabili da sistema informativo secondo quanto stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 26 gennaio 2021, prot. 24383.
  - *Codice*: il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  - *Regolamento*: il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

### Articolo 2

#### Oggetto

1. La *Convenzione* disciplina l’erogazione del *Servizio telematico* da parte dell’Ente.

### Articolo 3

#### Gestione

1. Lo *Sportello* è gestito dal personale dell’Ente, il quale potrà richiedere supporto all’Agenzia per la relativa formazione.

### Articolo 4

#### Servizio

1. Il servizio dello *Sportello* consiste nel rilascio al pubblico di *Visure* attraverso il *Servizio telematico* di consultazione.
2. Per l’erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l’apposito modulo di “richiesta di visura”, da tenere agli

atti dell'Ente per una durata non inferiore a cinque anni, il cui *fac-simile* è predisposto dall'Agenzia e reso disponibile sul sito della stessa.

#### **Articolo 5**

##### **Attrezzature**

1. L'Ente si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti.

#### **Articolo 6**

##### **Responsabile del servizio telematico e addetti**

1. Il responsabile del *Servizio telematico* (di seguito "Responsabile"), individuato tra i dipendenti dell'Ente, può abilitare uno o più addetti, anch'essi dipendenti dell'Ente, entro il limite massimo stabilito dall'Ufficio competente sentita la Direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare (di seguito "Direzione centrale"), nonché procedere alla loro disabilitazione.
2. L'eventuale sostituzione del Responsabile dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio competente a mezzo posta elettronica certificata.

#### **Articolo 7**

##### **Attivazione dello Sportello**

1. L'Agenzia registra l'Ente, con il corrispondente codice fiscale, tra i soggetti accreditati al servizio telematico, attiva lo *Sportello* e abilita il Responsabile all'utilizzo del servizio e all'amministrazione dei profili di accreditamento per gli addetti, dandogliene comunicazione per posta elettronica.
2. L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il *Servizio telematico* per particolari esigenze di carattere tecnico; di tale sospensione viene assicurata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

#### **Articolo 8**

##### **Gestione dei sistemi informativi**

1. L'Agenzia ha l'esclusiva competenza di definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate in relazione alle esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informativo.

2. Nessuna responsabilità deriva all'Agenzia delle entrate per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le modifiche suddette, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

## **Articolo 9**

### **Utilizzo dei dati**

1. L'Ente gestisce il servizio e utilizza le informazioni assunte e i documenti ottenuti nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Ente assume la responsabilità per ogni indebito utilizzo del *Servizio telematico* e si impegna a tenere manlevata e indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi o conseguenza pregiudizievole che possa comunque derivare alla medesima in conseguenza della violazione degli impegni e obblighi previsti dalla presente *Convenzione*.

## **Articolo 10**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del *Regolamento* e dal *Codice* nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della *Convenzione* e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. In particolare, le Parti si impegnano:
  - a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento* ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione della presente *Convenzione* o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
  - ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*;
  - a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della *Convenzione*, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della stessa, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla relativa gestione e agli obblighi legali ad essa correlati.

3. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del *Regolamento*.
4. Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative alla *Convenzione*, anche per estratto, tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
5. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento* conferiti per la gestione e l'esecuzione della presente *Convenzione*.
6. I dati di contatto dei Responsabili della protezione dati personali sono:
  - per l'Agenzia [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it);
  - per l'Ente \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

## Articolo 11

### Obbligo di riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della *Convenzione*.
2. I dati e le informazioni di cui al comma precedente non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della *Convenzione* e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze strettamente connesse all'erogazione del servizio di cui alla presente *Convenzione*.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti di cui dovessero avvalersi.

## Articolo 12

### Responsabilità

1. L'Agenzia rende disponibili le informazioni come risultano al momento della consultazione e non assume alcuna responsabilità per gli omessi o tardivi aggiornamenti del sistema che non dipendono dalla stessa, nonché per eventuali interruzioni delle attività non preventivamente pianificabili.

2. L'Agenzia si riserva la possibilità di effettuare idonei controlli sul corretto utilizzo del *Servizio telematico*.

### **Articolo 13**

#### **Sospensione dei servizi**

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere i servizi, a seguito di comunicazione all'Ente con posta elettronica certificata, in caso di mancata ottemperanza degli obblighi previsti in *Convenzione*, ferme restando eventuali responsabilità civili, amministrative e penali. I servizi saranno riattivati a seguito di verifica documentata della rimozione delle cause che ne hanno comportato la sospensione.

### **Articolo 14**

#### **Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione della *Convenzione* dovranno essere effettuate per iscritto e inviate all'altra Parte tramite posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di seguito indicati:
  - per l'Agenzia:  
Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale / Ufficio Provinciale-Territorio di \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_
  - per l'Ente:  
\_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

### **Articolo 15**

#### **Durata, decorrenza e recesso**

1. La *Convenzione* decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino a \_\_\_\_\_, salvo disdetta da comunicarsi via PEC entro 60 giorni dalla scadenza stessa. Il tacito rinnovo è escluso.
2. Le Parti possono inoltre recedere dalla *Convenzione* mediante comunicazione via PEC da inviare alla controparte con 60 giorni di preavviso.

Letto, approvato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/\_\_\_\_



Per l'Agenzia delle entrate

Il Direttore Provinciale

\_\_\_\_\_

(Firmato digitalmente)

Per [il Comune / l'Unione dei Comuni/ \_\_\_\_]

Il [Sindaco / Presidente]

\_\_\_\_\_

(Firmato digitalmente)